



# CITTÀ DI IMPERIA

## Giunta Comunale

### Delibera n. 215 del 25/06/2026

#### APPLICAZIONE TARIFFE 2026 NEI PORTI DI PORTO MAURIZIO E DI ONEGLIA APPROVAZIONE VARIAZIONE.

L'anno duemilaventisei, e questo di venticinque del mese di Giugno alle ore 10.30 nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

SCAJOLA On. dott. Claudio	SINDACO	Assente
FOSSATI avv. Giuseppe	VICE SINDACO	Presente
D'AGOSTINO arch. Ester	Assessore	Assente
GAGGERO geom. Gianfranco	Assessore	Presente
GAGLIANO sig. Antonio	Assessore	Assente
GANDOLFO dott.ssa Laura	Assessore	Presente
GATTI dott.ssa Monica	Assessore	Presente
ROGGERO dott.ssa Marcella	Assessore	Presente
SASSO sig. Mattia	Assessore	Presente

Quindi sono presenti Assessori n. 6 Sono assenti Assessori n. 3

Presiede l'adunanza FOSSATI avv. Giuseppe, VICE SINDACO.

Assiste la sottoscritta Puglia Rosa, Segretario Generale, incaricata della redazione del verbale.

## LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATO** che per il porto di Porto Maurizio:

- il Comune di Imperia ha rilasciato a Marina di Imperia la concessione rep. n. 4133 dell'1 settembre 2025 per la durata di sessantacinque anni allo scopo di ultimare e gestire il porto turistico di Imperia Porto Maurizio, con annesse strutture commerciali, ludico-sportive, di fornitura di servizi vari alla nautica da diporto e per gli altri usi previsti dal progetto definitivo posto alla base della suddetta concessione;

**RILEVATO** che la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Liguria:

- con delibera n. 76/2025/PAR, adottata nell'esercizio della funzione consultiva degli Enti locali ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. n. 131 del 2003, rispondendo ad uno specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Imperia per il porto di Porto Maurizio, ha espresso la propria posizione con riferimento agli effetti derivanti dalla prematura decadenza di una concessione demaniale marittima sui rapporti che, in virtù della stessa, siano nel frattempo stati instaurati dal concessionario con soggetti privati;

- pur nella formulazione astratta della deliberazione connaturata alla natura della funzione consultiva, ha enucleato i seguenti principi di diritto:

- i) qualsiasi trattamento economico differenziato a favore degli ex acquirenti dei posti barca risulta privo di una specifica base normativa;
- ii) esso determina un ingiustificato minor introito per il Comune e, per suo tramite, per la società *in house*;
- iii) la concessione di sconti o riduzioni a tali soggetti potrebbe violare i principi di imparzialità, *par condicio* e corretta gestione del patrimonio pubblico;
- iv) la concessione di condizioni tariffarie non uniformi potrebbe, altresì, integrare ipotesi di danno erariale;
- v) l'accesso a beni demaniali economicamente rilevanti – come i posti barca – deve avvenire tramite procedure trasparenti, non discriminatorie e con tariffe determinate secondo criteri oggettivi;
- vi) sussiste un onere di adeguata motivazione con riferimento alle scelte operate per il caso di eventuali differenziazioni tariffarie;
- vii) l'aver optato per il modello dell'*in house providing* per la gestione del porto comporta l'obbligo di un'attenzione particolare affinché eventuali condizioni di favore non pregiudichino l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria;

**PRESO ATTO** del parere legale *pro veritate* reso dagli Avv.ti Pietro Piciocchi e Pier Mario Telmon, pervenuto con nota prot. n. 91149 del 10/12/2025, allegato e parte integrante della presente deliberazione, nel quale, declinate nella fattispecie concreta le affermazioni rese dalla Corte dei Conti, si conclude che *“l'unica soluzione pienamente legittima e conforme ai vincoli pubblicistici sia l'applicazione uniforme delle tariffe senza possibilità di prevedere riduzioni o agevolazioni per gli ex acquirenti dei posti barca”*.

**CONSIDERATO**, altresì, che nel medesimo parere è riportato che *“non osta a tali conclusioni la circostanza che, successivamente al venir meno della concessione demaniale in capo a Go Imperia S.r.l., siano stati stipulati contratti di godimento dei posti barca, recanti clausole che ne avrebbero esteso la durata per il caso di rinnovo, sostituzione e/o proroga della concessione stessa. Appare evidente come debba prevalere l'interesse pubblico e come tali previsioni non possano trovare applicazione nella fattispecie. I contratti in questione, infatti, non obbligano né il Comune né la società in house, atteso che è del tutto pacifico, anche in giurisprudenza, che i diritti dei terzi non*

*sopravvivono alla decadenza o, comunque, alla cessazione del titolo demaniale. Ne viene che non può sussistere alcun obbligo di riconoscere trattamenti preferenziali, assegnazioni in forma diretta, ristori o equivalenti. Gli ex acquirenti che sono stati incisi dal fallimento non dispongono di un diritto soggettivo opponibile al nuovo gestore o al Comune”.*

**VISTA** la delibera di giunta comunale n. 468 del 11/12/2025 ad oggetto “Applicazione tariffe 2026 nei porti di Porto Maurizio e di Oneglia”;

**CONSIDERATO** che con la nota nostro n° 42578 prot. del 25/05/2026 la Marina di Imperia S.r.l. ha inviato al Comune la proposta di variazione delle tariffe 2026 relativamente:

- 1) alla maggiorazione del 5% prevista per il pagamento dilazionato per l’ormeggio stanziale dei natanti sui pontili galleggianti di Via Scarincio da pagarsi a decorrere dal pagamento della seconda rata di pagamento,
- 2) alla gratuità dell’ormeggio per le associazioni senza scopo di lucro: modalità e limiti;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 16/01/2025 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 9.02.2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) – ai sensi dell’art.6 D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 107 del 23.03.2023 con la quale è stata approvata la sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023/2025;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 31.7.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26/1/2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 – parte contabile;

**VISTO** il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile, in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

**VISTO** lo Statuto dell’Ente;

**VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;

**VISTO** il disposto dell’articolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’immediata eseguibilità delle deliberazioni;

**CON** votazione unanime e palese;

## **DELIBERA**

- Di approvare la su estesa premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare le richieste di variazione delle tariffe inviate da Marina di Imperia S.r.l. che verranno applicate dalla società nel 2026 limitatamente al punto 1);
- Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia;
- Di dichiarare, con votazione unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 261**

Ufficio Proponente: **Ufficio Porti, Demanio e Spiagge**

Oggetto: **APPLICAZIONE TARIFFE 2026 NEI PORTI DI PORTO MAURIZIO E DI ONEGLIA APPROVAZIONE VARIAZIONE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Porti, Demanio e Spiagge)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **29/06/2026**

Il Responsabile di Settore  
Ing. Nicoletta Oreggia

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **01/07/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

La presente delibera è stata letta e sottoscritta con firma digitale da

Il VICE SINDACO  
FOSSATI avv. Giuseppe

Il Segretario Generale  
Puglia Rosa